



Consiglio del 21 ottobre 2013

Punto 6 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 6.1.

**Osservazioni e proposte relative all' applicazione in Italia del regolamento (UE)
n.575/2013 e della direttiva 2013/36/UE
(Trasmesse a Banca d'Italia)**



Osservazioni e proposte relative a

APPLICAZIONE IN ITALIA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 E DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

Settembre 2013

Il presente documento è il risultato dell'analisi svolta dall'Associazione Italiana per il Factoring (Assifact) sul documento in consultazione pubblica relativo alle discrezionalità nazionali esercitabili da Banca d'Italia in relazione al recepimento del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE recanti l'introduzione delle regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel dicembre 2010.

Il documento rappresenta quindi la posizione dell'industria del factoring sui temi in consultazione e recepisce le osservazioni formulate dagli operatori del comparto, costituiti da banche ed intermediari finanziari specializzati.

Sebbene il Regolamento, direttamente efficace negli Stati membri senza necessità di recepimento nell'ordinamento nazionale, e la Direttiva CRD IV, che invece necessita di recepimento, presentino come destinatari le banche e le imprese di investimento (SIM), ci preghiamo di formulare osservazioni anche nell'ottica dell'eventuale applicazione agli intermediari finanziari specializzati nell'ambito della normativa di vigilanza prudenziale equivalente, focalizzando l'attenzione sul concetto e sulla declinazione del principio di proporzionalità introdotto dal decreto 141/2010 e garantito dal testo unico bancario (art. 108 comma 6).

Richiamiamo a tale proposito osservazioni già formulate in occasione della consultazione promossa da codesta Autorità sullo schema delle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", ai fini dell'attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 (Ns Rif. 135/12/BP del 12 marzo 2012).

Ci preme inoltre ricordare il caso particolare e delicato del trattamento degli intermediari finanziari captive, che svolgono la propria attività principalmente nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo medesimo, oggetto di recente analisi in occasione della consultazione promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro relativa agli schemi di regolamento ministeriale predisposti per l'attuazione del Titolo V, del decreto legislativo 1°



settembre 1993, n. 385, bozza del regolamento di attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del TUB (si vedano, a tal proposito, le osservazioni già trasmesse a Codesta Banca ed in particolare al servizio Supervisione Intermediari Specializzati in data 19 settembre 2013 – Ns. Rif.: 408/13/BP).

Tali società, a cui storicamente per la tipicità del business era riconosciuta la deroga all'applicazione della normativa grandi rischi, prima in modo esplicito e successivamente a seguito della derubricazione da Intermediario ex art. 107 a ex art. 106 in applicazione al decreto 29/2009, si trovano ora nell'impossibilità di mantenere la qualifica di intermediario e di svolgere l'attività nel contesto regolamentato, come le relative conseguenze pregiudizievoli, a seguito dell'introduzione dell'albo unico e dell'estensione della vigilanza a tutti gli intermediari prevista dal decreto 141/2010.

Questa Associazione ha già auspicato l'avvio di un approfondito confronto istituzionale e proposto una riflessione, nell'ambito della consultazione pubblica promossa da Banca d'Italia nel 2012 avente ad oggetto lo schema delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in attuazione del d.lgs. 141/2010, richiamando la figura degli intermediari "minori" citata nel documento in consultazione.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le osservazioni e le proposte di questa Associazione, redatte, come colonna aggiuntiva, direttamente nella tabella posta in consultazione da codesta Autorità, avendo selezionato le sole discrezionalità nazionali ritenute rilevanti per il comparto rappresentato. Tutte le proposte sono accompagnate dalle riflessioni e motivazioni a supporto.



OSSERVAZIONI E PROPOSTE di ASSIFACT

APPLICAZIONE IN ITALIA DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 E DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Regolamento						
Articolo	Paragrafo	Sotto-paragrafo/ Lettera	Descrizione	Orientamento e motivazione	Discrezionalità	Commenti ASSIFACT
Applicazione dei requisiti su base individuale						
7	1-3		<p><i>Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale</i></p> <p>Facoltà di prevedere, per la filiazione di un ente ⁽¹⁾, di una società di partecipazione finanziaria o di una società finanziaria di partecipazioni mista ovvero per l'ente impresa madre, la deroga su base individuale dall'applicazione dei requisiti prudenziali (ad es. requisiti patrimoniali minimi) al ricorrere di determinate condizioni (ad es. assenza di rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o potenziali, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro; oppure con riferimento specifico alla deroga per le filiazioni, la sussistenza di garanzie fornite dall'impresa madre delle obbligazioni</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare le discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente.</p> <p>La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 69) e non è stata esercitata a livello nazionale nel 2006 in sede di recepimento del <i>framework</i> di "Basilea 2"; in quell'occasione è stata solo prevista una riduzione del 25% del requisito patrimoniale minimo individuale e l'applicazione di un limite del 40% per la concentrazione dei rischi per le banche e le SIM appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata.</p>	VECCHIA	<p>Banca d'Italia, così come in passato, non intende esercitare tale discrezionalità, ma diversamente dalla situazione attuale tale scelta comporterebbe la perdita: a) dello sconto sui requisiti patrimoniali minimi individuali pari al 25%; b) del limite del 40% per la concentrazione dei rischi.</p> <p>Con l'applicazione del Regolamento, pertanto, l'esercizio della discrezionalità da parte di Banca d'Italia consentirebbe alle banche e alle SIM appartenenti a gruppi di rispettare i soli limiti a livello</p>



			assunte dalle filiazioni in questione).	<p>Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato esercizio di tale discrezionalità, permette di includere negli aggregati patrimoniali su base consolidata - nel rispetto delle condizioni previste - gli "interessi di minoranza" che andrebbero altrimenti dedotti ai sensi degli articoli 84.3, 85.3 e 87.3 del regolamento CRR.</p> <p>Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.</p>		<p>consolidato (quindi si esclude il rispetto dell'intero requisito patrimoniale e dei requisiti grandi rischi a livello individuale, in base al quale l'esposizione può essere $\leq 25\%$ del patrimonio di vigilanza); mentre in caso di mancato esercizio della discrezionalità le banche e le SIM appartenenti a gruppi sarebbero chiamati a rispettare entrambi i requisiti suddetti.</p> <p>Questa Associazione ritiene in primo luogo indispensabile che Banca d'Italia confermi quanto previsto nel documento in consultazione sullo schema delle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", in attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del TUB come modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, ossia il mantenimento di un requisito patrimoniale complessivo pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio per gli intermediari che non effettuano raccolta</p>
--	--	--	---	--	--	---



						<p>di risparmio presso il pubblico.</p> <p>Sebbene il settore sia caratterizzato, nel suo complesso, da un elevato livello di capitalizzazione degli operatori, si ritiene inoltre opportuno che almeno nella normativa destinata agli intermediari finanziari siano mantenuti, a livello individuale, sia il 25% di riduzione del requisito di capitale sia il limite al 40% del patrimonio di vigilanza, in modo tale da garantire maggiore elasticità applicativa della normativa e la possibilità per gli intermediari finanziari specializzati, caratterizzati da minore rischiosità, di mantenere invariati i livelli di finanziamento alla clientela e le condizioni applicate.</p>
8	4		<p><i>Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale</i></p> <p>Facoltà di derogare, al ricorrere di determinate condizioni, all'applicazione su</p>	<p>In prospettiva si intende esaminare la possibilità di esercitare la discrezionalità al fine di assicurare coerenza tra l'ambito</p>	NUOVA	<p>L'orientamento di Banca d'Italia è quello di valutare in prospettiva l'applicazione della discrezionalità, ove</p>



			base individuale dei requisiti in materia di liquidità per le banche e le imprese di investimento autorizzate in Italia e facenti parte di un gruppo, una volta che tali requisiti saranno definiti su base europea.	di applicazione dei requisiti di liquidità e i modelli organizzativi nazionali dei gruppi bancari e di SIM. Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.		vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 8.2 del CRR. L'Associazione valuta favorevolmente tale orientamento, ritenendo che l'esercizio della discrezionalità sia coerente con la configurazione dei gruppi bancari sotto il profilo della gestione della liquidità e con l'operatività specifica delle società di factoring, anche in considerazione di uno studio recentemente prodotto da questa Associazione in tema di rischio di liquidità (Rif. "Discussion Paper Series n. 1/2013", allegato per pronto riferimento) nel quale si evidenzia come gli indicatori previsti da Basilea 3 per la gestione del rischio di liquidità non sono significativi nell'ambito del factoring.
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito						
178	1	b	<i>Definizione di default</i> Al fine di valutare l'intervenuto default del debitore, é prevista la facoltà per le autorità di vigilanza di sostituire il periodo	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. In questo modo:	NUOVA	A tal proposito, confermata la definizione di default prevista già nella Direttiva



			<p>scaduto di 90 giorni con uno di 180 giorni per: (i) le esposizioni garantite da immobili residenziali o commerciali vantate nei confronti di piccole e medie imprese classificate nel portafoglio "esposizioni al dettaglio" e (i) le esposizioni verso enti del settore pubblico.</p> <p>Tale facoltà è prevista per i soli intermediari che fanno ricorso a modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.</p> <p>Resta fermo il periodo di 90 giorni ai fini della ponderazione delle esposizioni in default di cui all'art. 122.</p>	<p>a) si adempie alle raccomandazioni del <i>Financial Stability Board</i> che ha richiesto la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per considerare un'esposizione scaduta in default;</p> <p>b) si evitano disparità di trattamento tra intermediari autorizzati all'utilizzo di modelli IRB e quelli che utilizzano il metodo standardizzato; inoltre per i gruppi bancari autorizzati all'utilizzo dei metodi IRB che non abbiano completato il piano di estensione progressiva (<i>roll-out</i>) dei portafogli, si evita il rischio che un medesimo debitore possa essere classificato in modo diverso a seconda del portafoglio di allocazione;</p> <p>c) si tiene conto dei costi che gli operatori hanno dovuto sostenere lo scorso anno per adeguarsi al termine di 90 giorni.</p> <p>Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.</p>	<p>2006/48/CE (Allegato VII), il Regolamento consente alla Banca d'Italia di poter sostituire, solamente per gli intermediari che utilizzano modelli IRB per la misurazione del rischio di credito, il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni. Coerentemente con l'impostazione attualmente in vigore, Banca d'Italia non intende esercitare la discrezionalità prevedendo come unico termine, ai fini della classificazione delle esposizioni in stato di default, 90 giorni indipendentemente dalla metodologia di calcolo utilizzata.</p> <p>L'Associazione non ritiene opportuno opporsi al mancato esercizio della presente discrezionalità, tenuto conto che Banca d'Italia ha recentemente eliminato la deroga ai 180 giorni prevista per: (i) le esposizioni garantite da immobili residenziali o commerciali vantate nei</p>
--	--	--	---	--	---



						confronti di piccole e medie imprese classificate nel portafoglio “esposizioni al dettaglio” e (ii) le esposizioni verso enti del settore pubblico, comunque prevista solo per intermediari IRB. Si ritiene pertanto improbabile che essa possa essere reintrodotta, anche in relazione alle raccomandazioni del Financial Stability Board e ai costi già sostenuti dagli intermediari, fatte salve le considerazioni in merito al principio del “level playing field” fra gli operatori a livello internazionale qualora tale discrezionalità fosse esercitata in altri paesi. Inoltre tale disposizione impatterebbe unicamente sugli intermediari IRB, che, per quanto riguarda il settore factoring, sono un numero esiguo.
Grandi esposizioni						
400	2	b	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o	Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con	VECCHIA	Attualmente è applicato un fattore di ponderazione



			parzialmente i crediti nei confronti di amministrazioni regionali ponderate al 20% e altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20%.	l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4). In particolare, si confermerebbe l'attuale ponderazione 20% (cfr. Circ. n. 263, Tit. V, Cap. 1, All. A, lett. C.1; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Cap. 9).		parziale del 20% che Banca d'Italia intende confermare. Questa Associazione si esprime favorevolmente sull'orientamento proposto che prevede il mantenimento del regime attuale (esenzione parziale attraverso la ponderazione del 20%).
Disposizioni transitorie						
499	3		<i>Leva finanziaria</i> Facoltà di consentire, fino al 31 dicembre 2017 e in deroga all'articolo 429.2, il calcolo del coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre qualora gli enti possano non disporre di dati di qualità sufficiente per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre.	Si intende non esercitare la discrezionalità. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha annunciato la possibilità che la frequenza di calcolo del coefficiente di leva finanziaria sia rivista. Allo stato attuale, tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo sulla possibilità di limitare la frequenza di calcolo al solo dato di fine trimestre. Si fa riserva di rivedere tale orientamento alla luce dell'evoluzione dei lavori in corso in sede internazionale.	NUOVA	Si consente la facoltà, fino al 31 dicembre 2017, di calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre qualora gli enti non dispongano di dati di qualità sufficiente per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre. Si tratta di una nuova discrezionalità che Banca d'Italia non intende esercitare in quanto attualmente non è stato raggiunto alcun accordo sulla possibilità di limitare la frequenza di calcolo ai soli dati di fine trimestre, pertanto



						<p>si riserva la facoltà di rivedere tale orientamento tenendo conto dell'evoluzione della materia in sede internazionale.</p> <p>Questa Associazione si riserva di formulare le proprie osservazioni in un momento successivo, in attesa della definizione del regime applicabile alla leva finanziaria.</p>
--	--	--	--	--	--	---

